



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **Delibera n. 121 del 10 febbraio 2016**

Oggetto: Procedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Mesagne (BR) per omessa adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) relativi al triennio 2014-2016 e per mancato aggiornamento del PTPC e del PTTI relativi al triennio 2015-2017.

Fascicolo UVMAC/S/4902/2015

### Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 10 febbraio 2016;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all'integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;

Vista la delibera del 4 luglio 2013, n. 50, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e sono fornite indicazioni per l'aggiornamento del Programma 2014-2016;

Visto l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 luglio 2015;

Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale della Città di Mesagne, con il quale è stata riscontrata la riproduzione, nel PTPC e nel PTII relativi al triennio 2014-2016, dei contenuti presenti negli analoghi piani approvati da altre amministrazioni comunali (Comune di Nova Siri e Comune di Carpino) e considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g) del Regolamento equivale ad omessa adozione "l'approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell'amministrazione interessata";

Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale della Città di Mesagne, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", dell'aggiornamento del PTPC e del PTII relativi al triennio 2015-2017;

Vista la nota del 19.10.2015 protocollo n. 135638, di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità per omessa adozione del PTPC e del PTII relativi al triennio 2014-2016 e dell'aggiornamento del PTPC e del PTII relativi al triennio 2015-2017 ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, indirizzata distintamente ai componenti della Giunta comunale in carica a partire dal 23.06.2015, ossia al Sindaco pro-tempore [omissis], agli assessori [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], e [omissis], al Segretario comunale pro-tempore [omissis], in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e Responsabile della trasparenza (RT), in servizio dal 03.12.2014, quali soggetti obbligati alla predisposizione, adozione e/o approvazione del PTPC e PTII, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento, con la quale è stata contestata la riproduzione in modo integrale, nel PTPC e nel PTII 2014-2016, dei contenuti degli analoghi documenti adottati da altre amministrazioni e sono state chieste le motivazioni che hanno impedito la tempestiva adozione ed approvazione dell'aggiornamento del PTPC e del PTII relativi al triennio 2015-2017;

Vista la nota dell'11.11.2015 protocollo n. 151155, di integrazione della comunicazione di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità per omessa adozione del PTPC e del PTII relativi al triennio 2014-2016 e dell'aggiornamento del PTPC e del PTII relativi al triennio 2015-2017 ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, indirizzata distintamente ai componenti della Giunta comunale in carica dal 24.06.2014 al 21.06.2015, ossia al Sindaco pro-tempore [omissis], agli assessori [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], e [omissis], quali soggetti obbligati alla predisposizione, adozione e/o approvazione del PTPC e PTII, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento, con la quale è stata contestata la riproduzione in modo integrale, nel PTPC e nel PTII 2014-2016, dei contenuti degli analoghi documenti adottati da altre amministrazioni e sono state chieste le motivazioni che hanno impedito la tempestiva adozione ed approvazione del PTPC e del PTII 2015-2017;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Vista la nota del 14.12.2015 protocollo n. 169154, di integrazione della comunicazione di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità per omessa adozione del PTPC e del PTII relativi al triennio 2014-2016 ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, indirizzata al Segretario comunale pro-tempore [omissis], in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e Responsabile della trasparenza (RT), in servizio fino al 30.11.2014, quale soggetto obbligato alla predisposizione del PTPC e del PTII 2014-2016, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento, con la quale è stata contestata la riproduzione in modo integrale dei contenuti degli analoghi documenti adottati da altre amministrazioni;

Vista la nota di riscontro inviata dal dott. [omissis], segretario comunale, RPC e RT dal 03.12.2014, acquisita al protocollo di questa Autorità n. 143596 del 29.10.2015 con la quale si confermava la mancata predisposizione e adozione dell'aggiornamento 2015-2017 del PTPC e del PTII, adducendo come motivazione l'avvenuta adozione dei suddetti piani 2014-2016 pochi mesi prima, ossia in data 18.09.2014, con la pubblicazione della relativa delibera, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune, soltanto in data 29 dicembre 2014;

Viste le note di riscontro inviate, tra il 01.12.2015 e il 09.12.2015, dal sindaco e dai componenti della giunta comunale in carica fino al 21.06.2015, con le quali gli scriventi hanno comunicato di non essere assolutamente a conoscenza che il PTPC e il PTII 2014-2016, predisposti dal segretario comunale pro-tempore, [omissis], fossero identici a quelli approvati in precedenza da altre amministrazioni comunali, né avrebbero potuto saperlo, atteso che era oggettivamente impossibile pervenire a tale conoscenza dalla mera lettura dei piani;

Vista l'assenza di riscontro e controdeduzioni da parte del segretario comunale pro-tempore dott. [omissis], responsabile della predisposizione del PTPC e del PTII 2014-2016, approvati dalla giunta comunale in data 18.09.2014;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

### I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

- La Città di Mesagne è un ente circa 27.000 abitanti, interessato dall'avvicendamento del segretario comunale nel mese di dicembre 2014 e dall'avvicendamento della giunta comunale nel mese di giugno 2015;
- con riferimento al PTPC e al PTII relativi al triennio 2014-2016 si deve evidenziare che gli stessi, predisposti dal segretario comunale pro-tempore, dott. [omissis], in qualità di RPC e di RT, in servizio fino al 30.11.2014 e dallo stesso sottoposti all'approvazione della giunta comunale in carica fino al 21.06.2015, riproducono in modo integrale gli analoghi piani adottati precedentemente da altre amministrazioni (Comune di Carpino e Comune di Nova Siri). Ne consegue che non risulta effettuata dal Comune una specifica analisi dei propri processi, finalizzata all'individuazione dei rischi legati alla propria realtà comunale. Pertanto, è possibile rinvenire l'elemento colposo nel comportamento del dott. [omissis], che non ha adottato la diligenza del buon padre di famiglia e consapevolmente ha riprodotto i contenuti dei piani predisposti e approvati da altre amministrazioni comunali, situate in contesti sociali, culturali e territoriali diversi e di dimensioni molto più ridotte rispetto a



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

quelle della Città di Mesagne, senza neppure fornire alcuna giustificazione all'Autorità in merito alle infrazioni contestate e a lui notificate in data 23.12.2015.

In relazione al sindaco e ai componenti della giunta comunale in carica fino al 21.06.2015, le controdeduzioni inviate dagli stessi all'Autorità a seguito della notifica dell'avvio del procedimento sanzionatorio nei loro confronti, consentono di escludere che tali soggetti volessero, con consapevolezza e volontà, commettere le infrazioni di che trattasi ovvero che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione;

- con riferimento alla mancata predisposizione e adozione dell'aggiornamento del PTPC e del PTTI relativi al triennio 2015-2017, la nota illustrativa del dott. [omissis], segretario comunale, RPC e RT in servizio dal 03.12.2014, trasmessa a giustificazione del comportamento omissivo in oggetto, rappresenta che l'inadempimento contestato non è in alcun modo riconducibile alla volontà di non adempiere alla normativa vigente, ma piuttosto alla circostanza che i piani relativi al triennio 2014-2016 erano stati adottati pochi mesi prima, ossia in data 18.09.2014, con la pubblicazione della relativa delibera, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune, soltanto in data 29 dicembre 2014. Sebbene il segretario comunale, in qualità di RPC e RT avrebbe dovuto predisporre l'aggiornamento dei due piani, sottoponendolo all'approvazione della giunta comunale, tuttavia anche il sindaco e gli assessori in carica fino al 21.06.2015 e quelli in carica a partire dal 23.06.2015 avrebbero dovuto essere a conoscenza degli adempimenti e delle scadenze previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, tenendo conto che la scadenza per l'aggiornamento dei piani è fissata al 31 gennaio di ogni anno;
- l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

## II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

- nel caso di specie, la riproduzione, nel PTPC e nel PTII relativi al triennio 2014-2016, dei contenuti degli analoghi piani predisposti e adottati da altre amministrazioni comunali e l'omessa adozione dell'aggiornamento del PTPC e del PTII relativi al triennio 2015-2017 sono da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, che hanno portato il Comune a non porre la dovuta attenzione in merito al rispetto sostanziale delle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi;
- nel caso di specie, debba distintamente considerarsi da un lato la posizione del segretario comunale, in qualità di RPC e RT, in servizio fino al 30 novembre 2014 e dall'altro quella del segretario comunale, RPC e RT subentrato in data 3 dicembre 2014 e quella del sindaco e degli altri componenti della giunta comunale, che si sono avvicendati dal 24 giugno 2014.

Sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria pari ad euro 2.000 (duemila/00) al segretario comunale, in qualità di RPC e RT, in servizio fino al 30.11.2014, il cui comportamento è connotato da caratteri di particolare rilevanza e gravità, in quanto ha predisposto il PTPC e il PTII relativi al triennio 2014-2016 riproducendo consapevolmente, in modo integrale, i contenuti degli analoghi piani predisposti e approvati da altre amministrazioni comunali, anziché svolgere una specifica analisi dei processi del proprio comune, finalizzata all'individuazione dei rischi legati alla propria realtà comunale. Tale soggetto inoltre non ha avviato l'iter di approvazione dell'aggiornamento dei piani relativi al triennio 2015-2017, la cui scadenza è fissata al 31 gennaio 2015.

Si è ritenuto altresì di irrogare la sanzione pecuniaria nel limite minimo edittale al segretario comunale, in qualità di RPC e RT, in servizio dal 03.12.2014 (che avrebbe dovuto sottoporre ad approvazione della giunta, entro il 31 gennaio 2015, l'aggiornamento dei piani), nonché al sindaco e ai componenti della giunta comunale in carica fino al 21.06.2015 e a quelli in carica a partire dal 23.06.2015, che avrebbero dovuto essere a conoscenza che la scadenza per l'approvazione dell'aggiornamento dei suddetti piani è fissata al 31 gennaio 2015. Per tali soggetti si è ritenuto che, pur avendo gli stessi commesso un'infrazione, la gravità della stessa non appare tale da superare tale valore minimo, tenuto conto che il loro comportamento e le giustificazioni addotte denotano un comportamento improntato alla buona fede.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (sindaco, assessori e segretario comunale in qualità di RPC/RT), in parti uguali tra loro e con il vincolo della solidarietà, in ragione della loro pari responsabilità – materiale e psicologica – nella causazione dell'illecito.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

- di irrogare le sanzioni pecuniarie di seguito indicate con il vincolo della solidarietà, trattandosi di concorso nell'illecito amministrativo;
- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 2.000 (duemila/00) al signor [omissis], nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza fino al 30.11.2014;
- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille/00) per ciascuno dei soggetti, ai signori:
  - o [omissis], nella qualità di sindaco pro – tempore fino al 21.06.2015;
  - o [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], nella qualità di assessori fino al 21.06.2015;
  - o [omissis], nella qualità di sindaco pro – tempore dal 22.06.2015;
  - o [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], nella qualità di assessori dal 23.06.2015;
  - o [omissis], nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dal 03.12.2014.

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento. Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente  
*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 18 febbraio 2016

Il Segretario: Maria Esposito